REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1335/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione curopea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (¹) del Consiglio, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (2) dispone modifiche per i codici NC dei prodotti lattiero-caseari del capitolo 4 con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (^b) reca modalità di applicazione per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari. Al fine di integrare le modifiche dei codici NC per i prodotti lattiero-caseari, è necessario aggiornare gli allegati I, II e VII bis di tale regolamento.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 si riferisce a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1º gennaio 2015. Inoltre, l'allegato 3, riguardante le concessioni relative ai formaggi, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (¹), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (¹), prevede la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi a decorrere dal 2007. Tale disposizione è pertanto obsoleta e deve essere soppressa.
- (4) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4), lettera c) relativo all'allegato VII bis, parte 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto ii), relativo all'allegato II, parte C, del medesimo regolamento riguardano rispettivamente un contingente tariffario per il formaggio e importazioni suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (°), approvato con decisione 2004/441/CE del Consiglio (°). Tali disposizioni si riferiscono a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1º gennaio 2015. tazione, è opportuno sopprimere tali disposizioni.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

(1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso:

(*) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

^(°) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).

f) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GUL 341 del 22.12.2001, pag. 29).

 ^(*) GUL 114 del 30.4.2002, pag. 132.
 (*) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio c, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU I. 114 del 30.4.2002, pag. 1).

pag. 1).

(f) GUL 311 del 4.12.1999, pag. 3.

(f) Decisione del Consiglio 2004/441/CE, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GUL 127 del 29.4.2004, pag. 109).

- (2) all'articolo 19 bis, i paragrafi 1, lettera c), e 4, lettera c), sono soppressi;
- (3) all'articolo 20, il paragrafo 1, lettera a), punto ii), è soppresso:
- (4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (5) l'allegato II è così modificato:

17

- a) la parte B è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- b) la parte C è soppressa;
- (6) l'allegato VII bis è così modificato:
 - a) la parte 3 è soppressa;
 - b) la parte 4 è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

(1) la parte LA è sostituita dal testo seguente:

[1]

«LA

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numere del contin- gente	Codice NC	Designazione delle merci (¹)	Dazio all'impo tazione (EUR/ 100 kg pe netto)	r- Paese di origine	Contingent annuo (in tonnel- late)	semestrale
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	47,50	Tutti i paesi terz	68 537	34 268,5
09.4599	0405 10 19	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	94,80	Tutti i pacsi terzi	11 360	5 680
	0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*)					nte burro (*) odotto = 1,22Kg
09.4591	ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	13,00	Tutti i paesi terzi	5 360	2 680
09.4592	ex 0406 30 10	Emmental fuso	71,90	Tutti i	18 438	9 219
	0406 90 13	Emmental	85,80	paesi terzi		
9.4593	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	71,90	Tuttí i paesi terzi	5 413	2 706,5
	0406 90 15	Gruyère, Sbrinz	85,80	Incompleted	Table to the state of the state	
0,4594	0406 90 01 (°)	Formaggi destinati alla trasformazione	83,50	Tutti i paesi terzi	20 007	0 003,5
0.4595	0406 90 21	Cheddar		Tuttí i paesi terzi	15 005 7	502,5

del del contin- gente	Codice NC	Designazione delle merci (⁾)	Dazio all'impor- tazione (EUR/ 100 kg peso netto)	Pacse di origine	Contingente annuo (in tonnel- late)	Contingen semestral (in tonnel late)
9.4596	ex 0406 10 3	nati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591 Formaggi grattugiati o in polvere Altri formaggi fusi diversi da quelli grattugiati o in polvere 71,90 102,90	92.60	Tiestal	10 505	0.7625
	ex 0406 10 5		1		19 525	9 762,5
	ex 0406 10 8					
	0406 20 00		To you have been a second or the second of t	To the state of th		
	0406 30 31		69,00			
	0406 30 39		,			
	0406 30 90		102,90			
	0406 40 10	Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti striature prodotte da <i>Penicil</i> -	70,40		- Indiana	
	0406 40 50			at-Communa,		
-	0406 40 90	lium roqueforti		-	American de l'acceptance de l'	
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell	85,80	(APPAN)		
	0406 90 18	"Fromage fribourgeois". Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	75,50		Marie Transfer of the Party of	
	0406 90 23	Edam (Geheimratskäse)	75,50			
	0406 90 25	Tilsít	75,50		- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	
	0406 90 29	Kashkaval	75,50		TETER STATE OF THE	
	0406 90 32	Feta	75,50			
	0406 90 35	Kefalotyri	75,50			
0-)406 90 37	Finlandia	75,50			
	9406 90 39	Jarlsberg	75,50	***************************************	and the control of th	
	406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti conte- nenti salamoia o in otri di pellì di pecora o di capra	75,50		THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	
	(0406 90 63	Pecorino	94,10	Wall I was a second of the sec	- The second lab -	
04	406 90 69	Altri	94,10		To the second se	
04	106 90 73	Provolone	75,50		THE ASSESSMENT OF THE SECOND	

IT

Numero del contin- gente	Codice NC	Designazione delle merci (¹)	Dazio all'impor- tazione (EUR/ 100 kg pesa netto)	Paese di origine	Contingente annuo (in tonnel- late)	Contingente semestrale (in tonnel- late)
	0406 90 74	Maasdam	75,50			
	ex 0406 90 75	Caciocavallo	75,50		and a second	
	ex 0406 90 76	Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso	75,50			
	0406 90 78	Gouda	75,50		-	
	ex 0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin	75,50		(100 m) (100 m	
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Glouce- ster, Blarney, Colby, Monterey	75,50			
	0406 90 82	Camembert	75,50		TOTAL A	
	0406 90 84	Brie	75,50		OTTO STATE OF THE	
	0406 90 86	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 47 % e il 52 %	75,50			
0	9406 90 89	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 52 % e il 62 %	75,50			
0	406 90 92	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 62 % e il 72 %	75,50			
04	77/	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore al 72 %	92,60			
04	1	Altri formaggi aventi tenore, n peso, di materie grasse superiore a 40 %	106,40	many and a second		

⁽i) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

vengono muncari gu ex conca (ve., a regime presenziane e determinato uan appareazione como mana del conce spondente designazione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.s

(2) La parte LI è sostituita dalla seguente:

«I.I

Contingenti tariffari conformemente all'allegato II dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE

Contingente annuale dal 1º luglio al 30 giugno

Quantitativi in tonnellate

Numero del contin- gente	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile	Contingente annuale	Contingento semestrale dal 1.1.2008
09.4205	0405 10 11	Burro naturale	Esenzione	350	
	0405 10 19		Listingle	330	175
09 4206	ex 0406 10 50 (**)				
	cx 0408 10 30 (**)	"Skyr"	Esenzione	380	190

^(*) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenelatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

^(**) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.

_m

ALLEGATO II

$^{\circ}$ H.В REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — TURCHIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (¹)	Paese di origine	Dazio all'importa- zione (EUR/100 kg peso netto)
1	0406 90 29	Kashkaval	Turchia	67.19
2	0406 90 50	Formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in reci- pienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra	Turchia	67,19
	ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92	Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg	Turchia	67,19

⁽¹) Ferme restando le regule per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC, Laddove dente designazione.»

ALLEGATO III

«4.
CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
CE-TURCHIA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (¹)	Paese di origine	Contingente annuo dal 1º gennaio al 31 dicembre (in tonnellate)	Dazio all'importa- zione (EUR/100 kg peso nettoj
09.0243	0406 90 29	Kashkaval	Turchia	2 300	0
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra			
	ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92	Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imbal- laggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg			

⁽¹) Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove dente designazione.»